

Oggetto: PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2021 – 2022

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI (I.R.S.T.) "DINO AMADORI" Srl
IRCCS**

Normativa di riferimento:

NAZIONALE

- L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 1 in tema di "Principi generali dell'attività amministrativa";
- Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n. 89;
- D.P.C.M. 11 luglio 2018, recante "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89";
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1- Codice della protezione Civile ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma1;
- D.L. 32 del 18 aprile 2019 "cd. Decreto Sbloccacantieri" convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019;
- DL 76/2020 "cd. Decreto Semplificazioni" convertito in Legge 120/2020
- D.L. 31/05/2021 n. 77 "Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

REGIONALE

- L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 e s.m.i., recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione";
- L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28, recante "Disposizioni per l'acquisto di beni e servizi";
- L.R. Emilia-Romagna 21 novembre 2013, n. 22 recante "Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori S.r.l.".

IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19:

- D.L. 02/03/2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare all'Art. 34.
- D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" in particolare art. 103 in cui vengono sospesi i termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- DL 76/2020 convertito con modifiche in Legge 120/2020- semplificazione e innovazione digitale;

Atti presupposti:

NAZIONALI

- Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture n. 5 del 6 novembre 2013, "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture";
- Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 784 del 20 luglio 2016, "Elenco dei soggetti aggregatori";
- Circolare del Ministero dell'economia e Finanza e del Ministero della Salute prot. n. 20518/2016, recante "Art. 9 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014. Indicazioni per l'attuazione della norma sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità – Ricognizione dei contratti attivi";

REGIONALE

- D.G.R. Emilia-Romagna del 11 maggio 2020 n. 454/2020 ad oggetto "Approvazione del piano di attività 2020 dell'agenzia Intercent-ER" con il quale vengono tracciate le linee strategiche e gli obiettivi da perseguire nel corso dell'anno e individuate le iniziative di gara che saranno bandite nel biennio 2020-2021 dall'Agenzia Regionale Intercent-ER nello svolgimento del suo ruolo di Centrale di Committenza; precisando che il piano delle attività è stato redatto in un momento di forte incertezza, determinato dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 e che, pertanto, il Piano stesso dovrà adattarsi al mutare del contesto normativo, sociale, economico ed organizzativo;

IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante "proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- Decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, e delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 638 del 22.02.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- comunicazione interpretativa Commissione Europea 2020_C108I01 pubblicata sulla GUCE del 1 aprile "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella

situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19";

- Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 42 del 20/03/2020 ad oggetto Misure organizzative servizio sanitario regionale per fronteggiare l'emergenza covid-19;

Premesse e motivazioni:

- **Dato atto che** l'ambito programmatico deve riferirsi e comprendere anche le normative e gli atti afferenti l'emergenza covid-19, oltre alle norme e presupposti che governano la programmazione degli acquisti e la realizzazione operativa della medesima;
- **Dato altresì atto che:**
 - L'IRST "Dino Amadori" IRCCS (di seguito anche "IRST") è riconosciuto quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nella disciplina "Terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica" (Decreto del Ministro della Salute 8 marzo 2012 e successivi rinnovi). Sin dalla sua istituzione IRST ha avuto il compito di promuovere e governare la ricerca oncologica. IRST organizza e coordina:
 - la ricerca e la sperimentazione oncologica nel territorio della Romagna;
 - l'infrastruttura necessaria a supportare la promozione, conduzione e valutazione della ricerca e dell'assistenza oncologiche in Romagna;
 - i trattamenti con tecnologie emergenti o innovative;
 - la formazione continua in campo oncologico.
 - L'IRST "Dino Amadori" è un polo d'eccellenza interamente dedicato alla cura, alla ricerca e alla formazione in campo oncologico. Soggetto del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, in accordo con le più accreditate esperienze internazionali, IRST si configura come perno della Rete Oncologica della Romagna ed è promotore con l'Azienda USL della Romagna di un percorso di governo coordinato delle oncologie del territorio basato sui principi di cooperazione e collaborazione tra i nodi della rete, al contempo capace di esaltare le competenze dei singoli centri e la prossimità dell'assistenza per tutti i cittadini.
 - Il Comprehensive Cancer Care (and Research) Network della Romagna-CCCN" approvato dalla CTSS il 18 dicembre 2020, ha quale obiettivo principale quello di cogliere le opportunità offerte dalle vocazioni distintive delle strutture sanitarie IRST IRCCS e AUSL della Romagna, di coordinarle ed integrarle al fine di migliorare la qualità, l'equità e la continuità delle cure per la popolazione residente.
 - Gli obiettivi del CCCN prevedono quanto segue:
 - migliorare la qualità dei servizi (outcome clinici), capitalizzando la condivisione delle conoscenze e delle risorse;
 - orientare la pratica verso l'appropriatezza e il controllo clinico, attraverso l'introduzione sia di linee guida basate sull'evidenza (Evidence Based Medicine, EBM) sia di percorsi integrati di cura (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, PDTA);
 - controllare la crescita dei costi mediante economie di scala e di scopo. Realizzare marginalità dall'accentramento dei volumi ogni qualvolta la concentrazione possa contare su evidenze nella relazione volumi-esiti senza compromettere l'accessibilità a trattamenti diagnostici e terapeutici entrati nella routine assistenziale;
 - condividere conoscenze ed esperienze, non solo tra gli oncologi, ma anche tra i professionisti della rete, attraverso la routinizzazione del lavoro in équipe multidisciplinari;
 - migliorare i livelli di accesso su base territoriale attraverso prevenzione, diagnosi precoce e prossimità dei servizi per la presa in carico;

- utilizzare i flussi informativi per il governo clinico (patient file e report) applicare in modo sistematico approcci di razionalità economica nelle principali scelte allocative (per esempio, health technology assessment); promuovere la ricerca pre-clinica e clinica;
 - promuovere e svolgere la ricerca traslazionale con l'obiettivo di trasformare i risultati ottenuti dalla ricerca pre-clinica in applicazioni cliniche (from bench to top besides), al fine di migliorare ed implementare i metodi di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie oncologiche;
- **Rilevato che:**
- la Delibera n. 217 del 2014 della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, in linea con l'evoluzione del contesto normativo nazionale, ha consolidato il processo di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi a livello regionale;
 - Sul piano nazionale, tale processo ha trovato ulteriore conferma nel D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per mezzo della quale si è giunti alla definizione di un numero massimo di soggetti aggregatori e nelle successive disposizioni contenute nel D.P.C.M. 24 dicembre 2015;
- **Considerato che**, in questo contesto di razionalizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi, la fase della programmazione, rispetto al ciclo degli acquisti, diviene rilevante, assumendo, peraltro, carattere di obbligatorietà con la disposizione dell'art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., laddove è sancito che:
- comma 1 - le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
 - comma 6 - il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali devono fare riferimento agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- **Dato atto che** la Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 - art. 1 comma 424 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57) nel porre l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP, ne impone l'adempimento a far data dall'esercizio finanziario del 2018;
- **Dato atto che** le esigenze dell'IRST, in quanto partner per l'erogazione dei servizi sanitari ed in particolare dei servizi connessi alle patologie oncologiche, sono inserite nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi dell'Azienda Usl della Romagna che viene elaborata tenendo conto della pianificazione triennale unica degli acquisti regionali in ambito sanitario, di cui al documento denominato "Masterplan";
- **Preso atto altresì**, del comma 7 del citato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni;
- **Tenuto conto** del contesto delle relazioni organizzative con il livello regionale, degli strumenti di acquisizione messi a disposizione sia dal livello nazionale sia dal livello regionale, in primis gli accordi e le convenzioni quadro, nonché i Mercati Elettronici di Consip e Intercent-ER;

- **Dato atto che** in corso d'anno l'IRST, in adempimento dell'obbligo normativamente imposto dalla L.R. 24 maggio 2004 n. 11, adotterà, in base ai propri fabbisogni, tutti i provvedimenti di adesione alle convenzioni quadro di Intercent-ER che l'Agenzia emetterà nel periodo di riferimento;
- **Atteso che** sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, in corso d'anno, di tutti quei provvedimenti rientranti nell'istituto del rinnovo contrattualmente previsto, in quanto orientati a soddisfare i fabbisogni dell'IRST, poiché il rinnovo rappresenta una facoltà che l'amministrazione può legittimamente esercitare, conformemente ai principi comunitari ed agli orientamenti della consolidata giurisprudenza, esperite, comunque, in via prioritaria le opportune verifiche rispetto alle centrali di committenza regionale e nazionale;
- **Tenuto conto che** nel D.P.C.M. 11 luglio 2018, sono state individuate le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà (da intendersi come importo massimo annuo) oltre i cui limiti, per le acquisizioni di beni e servizi, gli enti del S.S.N. devono ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 3, del citato D.L. n. 66/2014;
- **Tenuto conto**, altresì, della D.G.R. Emilia-Romagna del 13 dicembre 2016 n. 2194, recante "Approvazione della direttiva sulla disciplina dei tempi e delle modalità di utilizzo del sistema regionale di gare con modalità telematiche" con la quale si stabilisce l'obbligo di utilizzo, a partire dal 1 ottobre 2017, della piattaforma di e-procurement da parte delle aziende e gli enti del sistema sanitario regionale anche per l'espletamento di gare di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria (obbligatorietà dell'utilizzo di "SATER – sistema i Acquisto Telematico della Regione Emilia-Romagna);
- **Tenuto conto** di quanto disposto all'art. 1 comma 548 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", ove è sancito che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale "sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.";
- **Preso atto**, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 550, della L. 28 dicembre 2016, n. 208, i singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552 e che le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- **Valutato altresì** quanto espresso con nota prot. n. 20518/2016 del Ministero dell'economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, ove si precisa che per acquisti di beni e servizi afferenti alle categorie merceologiche indicate nel succitato DPCM e per importi che superano le soglie del DPCM stesso, in assenza di iniziative attive presso il Soggetto Aggregatore di riferimento, se il medesimo soggetto ha in programma un'iniziativa che è tuttavia in fase di avvio e comunque non perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:
 - o stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'art. 63 del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando), per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela per la risoluzione anticipata del contratto;

- stipula di un "contratto ponte", nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'art. 63 del Codice degli appalti per la "ripetizione di servizi analoghi", per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip, eventualmente inserendo la clausola di autotutela per la risoluzione anticipata del contratto;
- proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip (art. 1, comma 550, Legge di stabilità 2016);
- **Ritenuto pertanto** - in considerazione del quadro organizzativo delineato avente la peculiarità di un sistema integrato di accesso al mercato della fornitura ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 3 della Legge Regionale n. 28 del 21 dicembre 2007 (*"La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente"*) – che sussistano i presupposti legittimanti l'adozione, in corso d'anno, di tutti quei provvedimenti di proroga dei contratti in essere per la fornitura di beni e servizi, finalizzati ad evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi e delle forniture, qualora alla scadenza dei contratti stessi non siano ancora state portate a conclusione le procedure di scelta del contraente programmate o attivate a livello regionale o di Azienda Usl della Romagna qualora agisca in nome e/o per conto dell'IRST o dall'IRST stesso;
- **Tenuto conto** del Comunicato del Presidente ANAC del 4 novembre 2015, pubblicato a conclusione di un'indagine condotta dall'Autorità in merito alle motivazioni dell'utilizzo di proroghe, sviluppata su un campione significativo di 39 stazioni appaltanti che fanno parte di vari servizi sanitari regionali in cui si evidenzia che l'utilizzo della proroga trova ragione di essere:
 - in funzione di ammortizzatore delle scelte riorganizzative che, pure se finalizzate alla realizzazione di una maggior efficienza degli enti del servizio sanitario, resa ancora più necessaria dal diminuire delle risorse disponibili, gravano nell'immediato sulla programmazione delle procedure di gara, soprattutto nei casi di accorpamenti territoriali, obbligando, ad esempio, all'allineamento delle scadenze contrattuali e/o alla omogeneizzazione e razionalizzazione dei prodotti e dei servizi sino a quel momento acquisiti dai diversi enti coinvolti, rallentando inevitabilmente le procedure di selezione dei fornitori;
 - negli obblighi sempre più stringenti a carico degli enti del servizio sanitario al ricorso a forme di acquisto sempre più unificate, alla luce delle chiare indicazioni date dal Legislatore, sia nazionale che dalla maggior parte delle Regioni. L'Autorità, a tale proposito, rileva che l'organo deputato alle gare centralizzate spesso procede *"con ritardo, dovuto principalmente all'esigenza di programmare le gare stesse – con cadenza pluriennale - sulle diverse tipologie di beni o in altri casi per la difficoltà di uniformare le esigenze di strutture spesso molto diversificate"*. Detto ritardo, a fronte della necessità di garantire la fornitura di beni e servizi, costringe le amministrazioni coinvolte nel processo di unificazione degli acquisti a prorogare i contratti in essere più volte;
- **Dato atto che** in riferimento ai contratti attualmente in vigore si ritiene di autorizzare fin da ora le eventuali estensioni degli importi contrattuali che si rendessero necessarie, ai fini di garantire la continuità della fornitura e non sospendere gli approvvigionamenti che, in quanto finalizzati alle cure dei pazienti, rivestono carattere di interesse pubblico primario, fermo restando che si dovrà dar corso alle conseguenti attività finalizzate alla ratifica delle intervenute modifiche dei contratti nel corso del periodo di efficacia degli stessi;

- **Precisato che** in tema di emergenza COVID-19:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 6 mesi dalla data di detto provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- in conseguenza alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sono state disposte per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i cd. "soggetti attuatori", di cui all'art. 1 del medesimo provvedimento, nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, specifiche deroghe al D.Lgs. 50/2016 relativamente all'acquisizione di beni e servizi, ritenuto che detto contesto emergenziale impone l'assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire le necessarie risorse, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- con Circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 si è proceduto all'individuazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) da acquisire;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638, del 22 febbraio 2020, ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture strettamente connessi alle attività di cui al medesimo provvedimento, in ragione dell'aggravamento dell'attuale contesto di criticità, si dispone che il comma 5 dell'art. 3 della precedente Ordinanza n. 630/2020 sia sostituito nei termini tali da consentire al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed ai "soggetti attuatori" di provvedere:
 - ove si proceda con la procedura di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di operatori economici;
 - ove si proceda con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in deroga al comma 6 dello stesso articolo, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità prescritte all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020, in ragione dell'ulteriore aggravamento del citato contesto di criticità, si è disposta:
 - la priorità degli acquisti inerenti l'acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, da parte dei soggetti di cui all'art 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630/2020;
 - la deroga al comma 18 dell'art 35 del D.Lgs. 50/2016, ammettendo l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione;
 - la deroga all'art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, ove necessario e previa adeguata motivazione;
- con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 la Regione Emilia Romagna è stata nominata "Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- all'Art. 34 del D.L. 02/03/2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stabilito che i soggetti di cui all'art 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630/2020 sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al D.Lgs 50/2016;

- **preso atto** che in un determinato periodo emergenziale, poiché tutte le esigenze di approvvigionamento di DPI ed altri dispositivi medicali per l'emergenza Covid-19 non potevano essere fronteggiate se non con

un'azione congiunta degli Enti preposti (Protezione Civile, Regione, Aziende USL- IRCCS), ritenendo validi i presupposti legittimanti tesi a porre in campo, senza indugio, tutte le azioni necessarie previste dall'art. 34 del D.L. 02/03/2020 n. 9, da parte di questo Ente in qualità struttura regionale coordinata dal Presidente della Regione Emilia Romagna;

- **Visto** il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 42 del 20/03/2020 ad oggetto MISURE ORGANIZZATIVE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 con cui si stabilisce: "di avvalersi delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e servizi e la realizzazione di lavori che rientrano negli ambiti di competenza delle stesse, in quanto necessari per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e che le stesse adottano gli atti necessari per la realizzazione di lavori e acquisizione di beni/servizi stipulando anche i relativi contratti;
- **Visto** l'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale così testualmente dispone: "Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: [omissis] c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze, invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo, non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici";

-**Richiamato** l'art. 1 del DL 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 120 del 11/09/2020 che ridefinisce i termini di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- **Visto altresì** l'art 2, comma 3 e comma 4, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. n. 120 del 11/09/2020 che dispone:

- Comma 3 "Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati."

-Comma 4 "Nei casi di cui al comma 3 [omissis], per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto."

- **Visto altresì** il DL 77/2021 del 31/05/2021 che modifica in parte il citato DL 76/2020;

- **Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori

pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", contenente disposizioni specifiche sul contenuto del programma, sulle modalità di adozione dello stesso, sulla sua redazione ed aggiornamento, prevedendo degli schemi-tipo obbligatori;

- **Rilevato che** il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi che si adotta con il presente atto è redatto sulla base degli allegati al Decreto 14/2018 e che si intende dare evidenza, con la pubblicazione sul sito web, delle procedure che l'Istituto intende espletare nel corso del biennio 2021 - 2022 procedendo in seconda istanza alle modalità di pubblicazione indicate all'art. 21 comma 7 del Codice;
- **Precisato che** è stato necessario trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in data 31 ottobre 2018 e successiva integrazione, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che l'Istituto ha previsto di inserire nella programmazione biennale, dando atto che l'elenco delle acquisizioni dell'Ausl della Romagna contiene anche i fabbisogni dell'Istituto per quanto riguarda le procedure di interesse comune;
- **Precisato altresì che** l'Istituto trasmette all'Ausl della Romagna, per accordi consolidati, i propri fabbisogni in merito alle forniture ed ai servizi le cui procedure di gara verranno espletate, in forza di atto di delega (**Deliberazione del Direttore Generali IRST n. 10/2019 prot. 8350 del 09.10.2019**), dal Servizio acquisizioni di beni e servizi dell'Azienda Usl della Romagna e che pertanto le relative procedure di gara afferenti all'IRST confluiranno nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi dell'Azienda Usl della Romagna che viene elaborata tenendo conto della pianificazione triennale unica degli acquisti regionali in ambito sanitario;
- **Precisato che**, qualora necessario, in caso di eventuali modifiche a detto programma, si seguiranno le disposizioni del punto 8 dell'articolo 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, rinviando all'adozione di successivi atti;
- **Dato atto che** le procedure di gara saranno espletate in via telematica, pertanto, con il presente atto i fornitori sono invitati ad iscriversi nelle piattaforme telematiche: nazionale (Consip) e regionale (SATER-Regione Emilia – Romagna);
- **Precisato altresì che:**
 - con l'adozione del presente atto si intende aver espletato gli adempimenti in termini di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e, contestualmente, invitato i fornitori ad iscriversi nelle piattaforme informatiche Consip e Intercenter ;
 - l'elenco delle procedure di gara è considerato uno strumento programmatico flessibile che potrà dunque subire variazioni in corso d'anno al variare delle esigenze dell'Istituto e pertanto l'Istituto si riserva il diritto di modificare il contenuto dell'Allegato A) e anche di revocare o non procedere all'espletamento delle procedure elencate, per sopravvenute esigenze interne, per motivi di carattere organizzativo, clinico e/o di ricerca, per ragioni di pubblico interesse o ancora per modifiche delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui il presente atto si basa;
 - l'importo delle singole procedure (Iva esclusa) riportate nell'Allegato A) è indicativo ovvero passibile di variazioni nel corso del biennio 2021/2022, anche per effetto di contrattualizzazione dei servizi di manutenzione (di variabile durata), di accessori, di materiali dedicati, ecc, che verranno valutati in fase di stesura del capitolato tecnico e degli atti di gara;
- **Visto** l'Atto Aziendale approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 17 aprile 2021, nonché la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

- **Considerato che** questo Istituto individua il Servizio Provveditorato quale la Struttura competente a sovrintendere e coordinare le attività di Programmazione Aziendale degli acquisti di Beni e di Servizi;
- **Considerato che** occorre provvedere all'approvazione del presente atto unitamente agli allegati in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Ritenuto** di approvare l'aggiornamento del programma degli acquisti precedente e, pertanto, adottare il programma degli acquisti per il biennio 2021 – 2022, in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Considerato che** le procedure di acquisto di cui all'allegato A) risultano coerenti con il Piano Investimenti approvato dall'Assemblea dei Soci il 14/07/2020 e con il bilancio preventivo dell'IRST approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 17/04/2021 e che eventuali variazioni di importo in aumento su base annua saranno subordinate alla verifica della capacità economica e finanziaria dell'Amministrazione;
- **Attestata** la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del Direttore dell'Area Provveditorato e supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero;
- Con il parere favorevole del Direttore Scientifico e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 21, comma 1 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa, l'aggiornamento del programma degli acquisti per le forniture di beni e servizi di cui alla Deliberazione n. 04/2020 e successivi aggiornamenti, adottando per il biennio 2021 – 2022 il programma riportato in allegato al presente provvedimento ("Allegato A – Programma degli acquisti di beni e servizi dell'IRST per il biennio 2021-2022") che ne forma parte integrante e sostanziale, in coerenza con la precedente programmazione (2020-2021) prendendo atto delle iniziative della stessa che non sono state avviate e delle rimodulazioni che si sono rese necessarie nell'ambito della gestione delle risorse disponibili, dando ordine che, come previsto all'art. 21, comma 7, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., si proceda alla sua pubblicazione nei termini di legge;
- 2) Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2021-2022 risulta coerente con la programmazione economico-finanziaria dell'Ente, col Bilancio economico preventivo, con le relative fonti di finanziamento dedicate e il piano investimenti 2021/2022 approvati dal CDA in data 17/04/2021.
- 3) Di dare atto che la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2021 - 2022, di cui al citato "Allegato A – Programma degli acquisti di beni e servizi dell'IRST per il biennio 2021-2022", costituisce la rappresentazione dello stato di fatto dei fabbisogni che possono essere previsti, con la possibilità di sospendere e/o effettuare ulteriori procedure di gara in riferimento a sopravvenuti ed imprevisti bisogni di beni e servizi, non escludendo l'emanazione di nuovi atti, nel caso di significativi scostamenti rispetto alle stime effettuate;
- 4) Di dare atto che:

- le procedure di gara saranno espletate in via telematica, pertanto i fornitori sono invitati ad iscriversi nelle piattaforme telematiche nazionale (Consip) e regionale (SATER- Regione Emilia – Romagna);
 - l'elenco delle procedure di gara è considerato uno strumento programmatico flessibile che potrà subire variazioni in corso d'anno al variare delle esigenze dell'Istituto e pertanto l'Istituto si riserva il diritto di modificare il contenuto dell'Allegato A) e anche di revocare o non procedere all'espletamento delle procedure elencate, per sopravvenute esigenze interne, per motivi di carattere organizzativo, clinico e/o di ricerca, per ragioni di pubblico interesse o ancora per modifiche delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui il presente atto si basa;
 - l'Importo delle singole procedure (Iva esclusa) riportate nell'Allegato A), è indicativo e pertanto nel corso del biennio 2021/2022 potrebbe subire variazioni, anche per effetto di contrattualizzazione dei servizi di manutenzione (di variabile durata), di accessori, di materiali dedicati, ecc., che verranno valutati in fase di stesura del capitolato tecnico e degli atti di gara;
- 5) Di dare atto che la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2021-2022 di cui al punto 3), rappresenta una parte dei fabbisogni dell'IrSt in quanto si riferisce esclusivamente alle procedure ed agli acquisti che l'Istituto intende gestire in autonomia risultando quindi coerente sia con la programmazione degli acquisti dell'Ausl della Romagna (dove sono inserite le procedure che saranno condotte dall'Ausl stessa anche per conto dell'IRST), sia con il Masterplan regionale, riservandosi aggiornamenti a seguito della pubblicazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi dell'Ausl della Romagna;
- 6) Di dare atto che, qualora necessario, in caso di eventuali modifiche a detto programma, si seguiranno le disposizioni del punto 8 dell'articolo 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, rinviando all'adozione di successivi atti;
- 7) Di autorizzare i provvedimenti adottati nel corso del biennio di riferimento per quanto concerne le procedure di cui al citato allegato A) e per far fronte all'emergenza COVID_19 e/o alle eventuali altre emergenze, nel rispetto della normativa vigente;
- 8) Di dare atto che sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, in corso d'anno, di tutti quei provvedimenti di rinnovo aventi ad oggetto contratti in scadenza nel periodo di riferimento, a condizione che il rinnovo sia orientato a soddisfare i fabbisogni dell'IRST e la relativa facoltà sia stata prevista nel bando di gara originario, conformemente ai principi comunitari ed agli orientamenti della consolidata giurisprudenza, sperando comunque, in via prioritaria, la verifica dell'eventuale sussistenza di convenzioni attive delle centrali di committenza regionale e nazionale;
- 9) Di dare atto altresì che, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, si adotteranno i provvedimenti di proroga/estensione temporale dei contratti per la fornitura di beni e servizi attualmente in essere che scadranno nei prossimi mesi, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione di servizi e forniture, qualora alla scadenza dei contratti stessi, l'importo contrattuale residuo consenta di proseguire la fornitura, non siano ancora state portate a conclusione le procedure di scelta del contraente programmate o attivate a livello nazionale, regionale, di Azienda UsI della Romagna e di IRST, comunque, con esplicita previsione di recesso anticipato nel caso di attivazione e successiva adesione a nuove convenzioni Consip, Intercent-ER o di stipula di contratti a livello aziendale (Az. UsI e/o IRST);
- 10) Di riconoscere che i provvedimenti di proroga/estensione temporale di cui al punto precedente sono motivati da:
- a) attesa di convenzione Intercent-ER;
 - b) attesa di gara condotta dall'Ausl della Romagna, nelle more delle attività volte all'allineamento delle scadenze dei contratti in corso per gli ambiti corrispondenti alle quattro aziende confluite

- nella AUSL della Romagna, nonché delle attività di omogeneizzazione e razionalizzazione dei prodotti acquistati presso i succitati ambiti e presso l'IRST;
- c) attesa di gara condotta dall'IRST
 - d) impatti dei processi di riorganizzazione dovuti all'istituzione di nuove strutture/nuove linee di ricerca;
 - e) lotti deserti in gare Intercent-ER, Ausl Romagna e IRST;
 - f) disponibilità di importo contrattualizzato non ordinato.
- 11) Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, eventuali incrementi degli importi e/o estensioni temporali dei contratti in essere, qualora si rendessero necessari, fermo restando che si dovrà dar corso alle conseguenti attività finalizzate alla ratifica delle intervenute modifiche dei contratti nel corso del periodo di efficacia degli stessi;
- 12) Di riconoscere che l'attivazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi è preceduta dalla verifica della sussistenza di condizioni, che consentano l'utilizzo delle piattaforme telematiche messe a disposizione da Consip ed Intercent-ER;
- 13) Di precisare che la compatibilità con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, in ordine ai costi derivanti dalla conclusione delle procedure di gara, delle procedure di rinnovo e delle proroghe tecniche, dovrà essere considerata, da parte degli ordinatori, nel limite del budget annuale negoziato;
- 14) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e s.m.i., al Direttore Generale dell'Ausl della Romagna, al Direttore Provveditorato Ausl Romagna ed alle seguenti strutture aziendali:
- Direzione Scientifica
 - Direzione Sanitaria
 - Area Provveditorato e supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero;
 - Area Risorse Strutturali e Tecnologiche Informatiche- Servizio Tecnico;
 - Direzione Infermieristica e Tecnica;
 - Direzione Farmacia;
 - Area Programmazione Finanziaria;

Allegati:

- All. A) - Programma degli acquisti di beni e servizi dell'IRST per il biennio 2021-2022

La presente delibera, previa lettura e conferma, viene firmata come segue:

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO
STUDIO DEI TUMORI "Dino Amadori"
(I.R.S.T.) Srl IRCCS**

Il Direttore Servizio Provveditorato
(*Dott.ssa Stefania Venturi*)

Il Direttore Sanitario
(*Dott.ssa Maria Teresa Montella*)

Il Direttore Scientifico
(*Prof. Giovanni Martinelli*)

Il Direttore Generale
(*Dott. Giorgio Martelli*)